

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO"

Via Trieste n° 63 - Pratola Peligna – (AQ)

Contratto per l'affidamento diretto di importo inferiore a euro 40.000 ai sensi degli articoli 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) recante patti e condizioni per le prestazioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività dei responsabili del procedimento di cui agli articoli 3, comma 1, lettera m), numeri 1), 2) e 3), 31, commi 7 e 11, e 39, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito semplicemente «Codice dei contratti») per la scelta dei contraenti ai quali affidare contratti pubblici.

Tra il Consorzio di Bonifica Interno – Aterno e Sagittario, ente pubblico economico con sede in Pratola Peligna, Via Trieste n. 63, codice fiscale 92012520661, partita IVA 01434790661, nel seguito individuata semplicemente «*Ente committente*», qui rappresentata, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di competenze all'assunzione degli atti con rilevanza esterna e di natura contrattuale, dal Dott. Stefano Tenaglia, nella sua qualità di Direttore Unico;

l'ing. _____, nato a _____ e
il giorno _____, domiciliato a _____
(codice fiscale _____), partita IVA (_____). nel seguito denominata
semplicemente «*Affidatario*»;

premesse che

- l'Ente committente ha ritenuto di dover procedere all'individuazione e all'incarico di un professionista, esperto degli aspetti tecnici e amministrativi legati all'espletamento delle procedure di gara, allo scopo di garantire il necessario supporto al Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di cui alla convenzione per la sistemazione dello smottamento di terreno nel Comune di Bugnara, CUP 93E18000110002 per un finanziamento complessivo di euro 250.000,00;
- con deliberazione n. _____ lo stesso Ente ha deliberato di affidare, ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, al professionista ing. _____ o, l'incarico di supporto al R.U.P. nell'espletamento della procedura di gara verso corrispettivo, a titolo di onorario, di € 2.766,51 a titolo di onorario, escluso C.P. e I.V.A.
- che l'adozione del provvedimento, secondo quanto previsto dal co. 2 dell'art 107 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i compete al Direttore Unico

si stipula e si conviene quanto segue.

art. 1. Oggetto del contratto

1. L'Ente committente affida all'Affidatario la prestazione dei servizi di cui alle specificazioni che seguono.
2. I servizi in affidamento sono qualificabili come attività di supporto tecnico-amministrativo ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lettera m), numeri 1), 2) e 3), 31, commi 7 e 11, e 39, comma 2, del Codice dei contratti.
3. I servizi sono affidati ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8, primo periodo, 36, comma 2, lettera a), 37, comma 1, nonché, *a contrariis*, degli articoli 95, comma

- 2, lettera b) e 157, comma 2 (a contrariis), del Codice dei contratti.
4. Oggetto, durata, luogo e compenso dell’incarico sono regolati dal presente contratto, al quale è assegnato il seguente SMARTCIG: Z312FD983E.

art. 2. Obblighi legali, esclusioni

1. L’Affidatario è vincolato all’osservanza delle norme del codice civile che disciplinano i rapporti contrattuali, in quanto applicabili, nonché di ogni altra disposizione vigente in materia di contratti pubblici.
2. Nell’espletamento del servizio affidato deve osservare e far osservare, per quanto di sua competenza, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di contratti e contabilità pubblica, in quanto applicabili, con particolare riferimento al diritto dell’Unione Europea e al diritto interno di recepimento. Esso è altresì obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, secondo le indicazioni impartite dall’Ente committente.
3. Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento delle prestazioni, rimanendo organicamente esterna e indipendente dagli uffici e dagli organi dell’Ente committente.
4. Sono escluse dal presente Contratto le prestazioni:
 - a) di arbitrato e quelle assimilabili o riconducibili a controversie tra l’Ente committente e i suoi contraenti; sono altresì escluse le prestazioni riservate di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 o quelle riservate in via esclusiva ad altre professioni ordinistiche;
 - b) per le quali è necessaria l’immedesimazione organica o non è prevista la delega, quali: richiesta del CUP e del CIG, accesso ai servizi di ANAC quali il SIMOG, l’Osservatorio, il Casellario delle imprese, la AVCPass, la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, il sito del Ministero delle infrastrutture o il sito regionale dell’Osservatorio e l’accesso ai servizi del MEF quali la Banca Dati degli appalti pubblici o la gestione dei flussi di spesa.
5. Sono infine escluse le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi, anche qualora per qualunque motivo siano effettuate a cura dell’Affidatario, considerato che tali spese devono e possono essere imputate fiscalmente all’Ente committente.

art. 3. Descrizione delle prestazioni

1. Le prestazioni da eseguirsi consistono nel supporto tecnico e amministrativo alle attività del responsabile del procedimento o di altri soggetti istituzionali individuati dall’Ente committente, relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento del contratto pubblico ai sensi delle norme vigenti, consistenti altresì, ove richiesto, nelle seguenti prestazioni, a favore dell’Ente committente e della stazione appaltante, se diversa, che ad essa faccia riferimento:
 - a) disponibilità della propria infrastruttura tecnica che consenta all’Ente committente di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro;
 - b) collaborazione nello svolgimento e nella progettazione delle procedure di appalto;
 - c) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto dell’Ente committente e della stazione appaltante che ad essa faccia riferimento.

2. Le procedure di scelta del contraente di cui al comma 1, oggetto delle prestazioni di supporto di cui al presente contratto, possono avvenire mediante qualunque criterio, metodologia e tipo di procedimento previsti dal vigente ordinamento giuridico, in base a quanto ritenuto opportuno dall’Ente committente.
3. I servizi di cui al presente contratto riguardano le attività indicate di seguito:
 - a) **fasi preparatorie:**
 - a.1) supervisione dei capitolati e dei documenti preliminari analoghi (limitatamente alla parte normativa disciplinante i rapporti sinallagmatici, con esclusione della parte tecnico- economica e prestazionale);
 - a.2) supervisione degli schemi di contratto;
 - a.3) eventuali motivazioni circa lo scostamento, la disapplicazione o l’integrazione della disciplina rispetto alle Linee guida di ANAC e ai Bandi-tipo emanati dalla stessa ANAC o dove siano necessarie scelte discrezionali;
 - a.4) individuazione dei requisiti di partecipazione dei concorrenti;
 - a.5) individuazione dei criteri di aggiudicazione e degli elementi di valutazione tecnica, economica o altri ammessi dall’ordinamento giuridico;
 - b) **fasi di gara:**
 - b.1.a) redazione dei bandi di gara e dei disciplinari di gara per le procedure aperte;
 - b.1.b) redazione dei bandi di gara, dei disciplinari di gara e delle lettere di invito per le procedure ristrette;
 - b.1.c) redazione delle lettere di invito per le procedure negoziate, con o senza avvisi propedeutici per la ricerca di manifestazioni di interesse;
 - b.1.d) redazione delle lettere di invito per le procedure negoziate, senza avvisi propedeutici;
 - b.2) redazione dei modelli per la partecipazione dei concorrenti, concentrati nel DGUE di cui
all’articolo 85 del Codice dei contratti, con gli adeguamenti per i singoli casi;
 - b.3) risposte scritte ai quesiti dei candidati e degli offerenti;
 - b.4) composizione dei bandi di gara di cui ai punti b.1.a) e b.2.b) nei formati editabili e PDF e secondo gli schemi di pubblicazioni sulla piattaforma SIMAP e _Notices della Commissione dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sintesi degli avvisi per i giornali quotidiani, ove tali pubblicazioni siano obbligatorie;
 - c) **fasi di svolgimento della gara:**
 - c.1) assistenza al seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa;
 - c.2) assistenza incidentale e neutrale, meramente amministrativa, alla commissione giudicatrice, nei limiti di cui al Consiglio di Stato, sezione III, 15 gennaio 2016, n. 112; TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, sezione I, 24 giugno 2017, n. 222; TAR Toscana, Firenze, sezione II, 5 luglio 2018, n. 970);
 - c.3) assistenza nei sub-procedimenti di soccorso istruttorio;
 - c.4) corrispondenza con gli operatori soccorsi, con gli operatori esclusi, con i titolari di offerte anormalmente basse;
 - c.5) assistenza all’eventuale gestione delle offerte anormalmente basse (limitatamente alla

parte amministrativa e formale, con esclusione della parte tecnico-economica e prestazionale);

c.6) assistenza all'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione.

4. Per «prestazione» si intende, volta per volta, il procedimento individuato dall'Ente. Nell'ambito delle prestazioni le attività di cui al comma 3, lettera a), sub. a.5) e lettera c), sub. c.2), sono previste solo in caso di offerta con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo.
5. In ogni caso le prestazioni comprendono le proposte di soluzione di qualunque problematica che l'Ente committente intenda sottoporre all'Affidatario, in materia di affidamento di contratti e che lo stesso Affidatario ritenga di affrontare con le modalità di cui all'articolo 4, singolarmente o cumulativamente.

art. 4. Condivisione delle istruttorie e dell'attività oggetto delle prestazioni

1. Tutte le prestazioni di cui all'articolo 3, comma 3, sono effettuate in coordinamento con le pertinenti strutture interne dell'Ente committente, anche al fine dell'aggiornamento e delle competenze di queste ultime in materia di contratti pubblici.
2. Tutti gli atti di cui all'articolo 3, comma 3, sono pertanto condivisi dalle competenti strutture interne dell'Ente committente.
3. In assenza di condivisione motivata da gravi negligenze dell'Affidatario, comportanti errori od omissioni che possono compromettere il procedimento di affidamento dell'intervento, il corrispettivo della prestazione, può essere decurtato in una misura variabile da un minimo costituito dall'importo della penale giornaliera ad un massimo costituito dal limite delle penali di cui all'articolo 9, comma 4.

art. 5. Riservatezza e obbligo di astensione

1. L'Affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali, sia, in particolare, per quanto attiene i candidati e gli offerenti e ogni altra notizia che possa influire sulla correttezza, trasparenza e parità di condizioni nei procedimenti.
2. L'Affidatario è direttamente responsabile degli atti affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza, nel rispetto dell'articolo 53 del Codice dei contratti.
3. L'Affidatario deve astenersi dalle procedure connesse nelle quali dovesse in qualche modo essere interessata, direttamente o indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.
4. La violazione del presente articolo comporta la possibilità, da parte dell'Ente committente, di rescindere immediatamente l'incarico, senza altro adempimento e senza necessità di ulteriore motivazione.

art. 6. Determinazione del corrispettivo complessivo del Contratto

1. Tenuto conto del contenuto dell'incarico conferito, e delle specifiche attività richieste al professionista, le quali includono le attività previste dalle voci QbIII.08, QbIII.09, QbIII.10, QbIII.11 e QcIII.13 dei compensi professionali Architetti e Ingegneri per "Opere di bonifica e derivazioni" Cat. D.02 Grado di complessità 0,45 e valore dell'opera pari a 203.007, il corrispettivo (onnicomprensivo di spese e oneri accessori) è determinato contrattualmente nell'importo complessivo di euro 2.766,51 (duemilasettecentosessantasei/51).
2. Il corrispettivo deve essere maggiorato del contributo previdenziale (attualmente del 4%) e

dell'I.V.A. alle aliquote di legge in vigore al momento della fatturazione, (attualmente al 22% su imponibile e contributo), che non concorrono all'importo contrattuale, per cui l'impegno di spesa complessivo deve essere adeguato di conseguenza.

art. 7. Assunzione degli impegni di spesa e obbligazioni della sola Affidatario

L'Ente committente è vincolato e impegnato all'attuazione del presente Contratto limitatamente all'impegno di spesa assunto con provvedimento espresso ai sensi dell'ordinamento contabile dello stesso Ente e comunicato alla Affidatario.

art. 8. Modalità di espletamento della prestazione

1. Per lo svolgimento della prestazione, **affidata ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del Codice dei contratti**, l'Ente committente trasmette all'Affidatario la documentazione pertinente, concernente la prestazione stessa, compresi gli atti pregressi concernenti il contratto da aggiudicare, eventualmente corredata da note, commenti o argomentazioni svolte dalla stessa Ente committente.
2. La nota dell'Ente comprende:
 - a) l'intervento per il quale deve essere avviato il procedimento di scelta del contraente, le sue caratteristiche determinanti compresa la tipologia, la consistenza economica, la procedura di gara e il criterio dell'offerta se già scelti;
 - b) eventuali precisazioni sulle attività pertinenti il procedimento di cui alla lettera a);
 - c) il termine in giorni per lo svolgimento delle prestazioni ordinate;
 - d) l'impegno di spesa;
3. L'Affidatario svolge e conclude la prestazione, mediante trasmissione all'Ente committente delle conclusioni o degli atti richiesti, nei termini e alle condizioni previste. Fermi restando i principi di tempestività e massima celerità, tutte le trasmissioni tra l'Ente committente e Affidatario avvengono di norma a mezzo di posta elettronica ordinaria, salvo il caso eccezionale di documentazione cartacea non riducibile al formato digitale senza operazioni complesse.
4. L'importo complessivo dei corrispettivi della prestazione è corrisposto, entro i 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa attestazione del responsabile del procedimento sulla regolarità e sul completamento delle stesse. Il professionista ha facoltà di emettere fatture frazionate a conclusione delle singole attività richieste dall'incarico e meglio specificate nel comma 1 dell'art. 6, così come calcolate nell'ivi citato prospetto di calcolo

art. 9. Durata dell'incarico, termini di esecuzione, penali

1. L'efficacia del presente contratto decorre dalla sottoscrizione da parte dell'Affidatario del contratto redatto e firmato dall'organo competente dell'Ente committente, corredato dagli estremi di assunzione dell'impegno di spesa pertinente.
2. La prestazione ha inizio a partire dalla messa a disposizione dell'Affidatario degli atti, notizie e indicazioni necessarie al suo svolgimento ai sensi dell'articolo 8, comma 1. In ogni caso l'efficacia del presente Contratto cessa all'esaurimento dell'importo complessivamente impegnato di cui all'articolo 6, comma 1;
3. Per ogni giorno di ritardo sull'adempimento della prestazione relativa all'incarico, se attribuito alla responsabilità dell'Affidatario, è applicata una penale giornaliera pari allo 1

per cento del relativo corrispettivo di pertinenza, fino alla concorrenza massima del 10% (dieci per cento) dello stesso. Raggiunta quest'ultima misura l'Ente committente può risolvere il Contratto.

4. Tutti i termini previsti per le prestazioni, anche ai fini delle penali, restano sospesi tra il momento della trasmissione degli atti dall'Affidatario all'Ente committente e il momento della restituzione con la condivisione, il nulla-osta o altro invito a proseguire nel procedimento. In altri termini restano sospesi per tutti i periodi di interruzione non imputabili all'Affidatario e riprendono a decorrere solo dopo che siano cessate le condizioni che hanno causato la sospensione o l'interruzione, con automatica proroga e differimento per un periodo pari alla sospensione o interruzione.
5. I termini sono calcolati secondo quanto previsto dal Regolamento comunitario n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
6. Eventuali integrazioni delle condizioni contrattuali, compresa l'entità del corrispettivo, sono ammesse solo con provvedimento dell'Ente committente nei limiti previsti dall'articolo 106, del Codice dei contratti e nel limite di importo di cui all'articolo 6, comma 1. Tali prestazioni, se non altrimenti definibili sotto il profilo economico, sono stabilite a vacazione nella misura massima dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

art. 10. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 136 del 2010, i pagamenti di cui al precedente articolo 8 sono effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto dedicato in relazione al quale si dichiarano le seguenti informazioni: conto acceso presso la Banca _____ intestato a _____ individuato dal codice IBAN: _____.
2. eventuali modificazioni delle condizioni di cui al comma 1, sono comunicate all'Ente committente entro 7 (sette) giorni dal verificarsi. In assenza l'Ente committente sospende i pagamenti.
3. La violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità comporta la nullità del contratto.

art. 11. Indicazione nominativa del soggetto responsabile

1. In analogia con l'articolo 10, comma 4, lettera c), della legge n. 183 del 2011, il soggetto che svolgerà personalmente il servizio è individuato nell'ing. _____.
2. Parti limitate delle prestazioni, che non richiedono responsabilità professionale, possono essere svolte dagli altri soggetti terzi, previa comunicazione scritta all'Ente committente, senza che questo costituisca subappalto, ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti.

art. 12. Copertura assicurativa

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto- legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, l'Affidatario dichiara di aver stipulato polizza assicurativa n. _____ in data _____, con i " _____ " con scadenza _____, con un massimale di euro _____ a copertura dei rischi professionali derivanti dalle attività previste dal presente contratto. Tale assicurazione soddisfa l'obbligazione di cui all' dell'articolo 31, comma 11, primo periodo, del Codice dei contratti.

2. L'Affidatario dichiara che alla data odierna non sussistono vertenze il cui esito possa compromettere o intaccare la copertura assicurativa di cui al comma 1. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente tale condizione all'Ente committente.

art. 13. Condizioni sospensive

1. In tutti i casi l'Ente committente, senza necessità di motivazione può disporre l'interruzione o la sospensione dell'incarico dietro pagamento proporzionale dei corrispettivi relativi alle parti di prestazioni svolte dall'Affidatario;
2. È facoltà dell'Affidatario, rifiutare o rinunciare ad una singola attività oggetto della prestazione, purché tale rifiuto o rinuncia sia tempestivamente e preventivamente comunicato all'Ente. Se il rifiuto perviene tardivamente o a prestazioni iniziate si applicano le norme civilistiche sul recesso dal contratto.

art. 14. Disposizioni finali e transitorie

1. L'Affidatario dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 che non ricorrono le cause di esclusione previste dall'ordinamento, con particolare riferimento all'articolo 80 del Codice dei contratti, come da DGUE di cui all'articolo 85 dello stesso Codice dei contratti, conservato agli atti dell'Ente committente.
2. Il presente contratto costituisce appalto di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera s), del Codice dei contratti, pertanto è sottratto alla disciplina di cui all'articolo 1, commi 11 e 42 della legge n. 311 del 2004, all'articolo 1, commi 9 e 56, della legge n. 266 del 2005, all'articolo 3, commi da 54 a 57, della legge n. 244 del 2007, agli articoli 7, commi da 6 a 6-quater, e 53, comma 14, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 46 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008.
3. L'Ente committente prende atto che l'Affidatario è un professionista iscritto a Casse autonome non aderente al sistema dello sportello unico previdenziale per cui non può essere titolare di DURC in quanto:
 - a) non è tenuto all'iscrizione e alla contribuzione INPS, in quanto non ha dipendenti e i soci attivi sono soggetti a contribuzione obbligatoria presso altro sistema previdenziale e, pertanto non è in possesso né gli può essere attribuita una matricola INPS, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come interpretato dall'articolo 18, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - b) non è tenuto all'iscrizione e alla contribuzione INAIL, in quanto non ha dipendenti e i soci attivi sono soggetti a contribuzione obbligatoria presso altro sistema previdenziale (Casse previdenziali autonome dei professionisti), pertanto non è in possesso né gli può essere attribuita una posizione INAIL;
 - c) non è tenuto all'iscrizione alla CASSA EDILE in quanto trattasi di ditta non edile;
 - d) ai sensi della nota n. 2 del 24 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro, in caso di società di capitali (come quella in oggetto) non è richiesto il DURC dei singoli soci;

Li _____

Per la Affidatario

per l'Ente committente

